Pannello di Controllo

Quotidiand

Archivio Annota

Archivia

Leggi dopo

Normativa

Codici (1) Massime (2)

Ouotidiano

giuridico (1)

Correlazioni

Nazionale (1)

In Pratica Legale In Pratica

La Mia Biblioteca

Newsletter E-learning

Gestione

Edicola e al

Archivio

Cronologia

Opere

Contatti

Demo e

Inserisci le parole o gli estremi da ricercare

CERCA

PULISCI

?

Ti trovi in: Home ▶ Ricerca ▶ Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. ...

Torna ai risultati

Sfoglia Risultati

Sfoglia Documento

Vedi intero documento

Salva Stampa

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 25/05/2017) 06-07-2017, n. 32952 ESERCIZIO ABUSIVO DI PROFESSIONE

Fatto Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Giovanni - Presidente -

Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere -

Dott. CRISCUOLO Anna - Consigliere -

Dott. GIORDANO Emilia Anna - Consigliere -

Dott. CALVANESE Ersilia - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

F.G., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 06/10/2016 della Corte di appello di Palermo;

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Ersilia Calvanese;

udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

Svolgimento del processo

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che confermava la sua condanna per il reato di cui all'art. 348 c.p., ricorre per cassazione l'imputato F.G..

All'imputato era stato contestato di aver abusivamente esercitato la professione forense, nonostante il provvedimento di sospensione assunto dal Consiglio dell'ordine: in particolare l'imputato aveva redatto un esposto-denuncia nell'interesse di P.G., che veniva dallo stesso depositato presso i carabinieri. L'atto riguardava la denuncia di presunti illeciti commessi in relazione alla realizzazione di un pozzo da parte di responsabili comunali.

Secondo la Corte di appello, era irrilevante che l'atto compiuto dall'imputato integrasse una consulenza legale stragiudiziale, essendo dirimente la spendita della qualifica di avvocato e di legale dell'esponente. Il riferimento alla esistenza di una "procura in atti" confermava la natura legale dell'attività espletata a favore del cliente. Ad avvalorare l'ipotesi accusatoria si aggiungeva inoltre il fatto che l'imputato aveva accolto il cliente nel suo studio, dove aveva ricevuto l'incarico difensivo e il relativo compenso professionale.

2. Il ricorrente personalmente ha dedotto un unico motivo di annullamento, di seguito enunciato, nei limiti dell'art. 173 disp. att. c.p.p.: vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 348 c.p., non avendo l'imputato svolto alcuna attività giurisdizionale, essendo consentito che l'avvocato sospeso svolga attività extragiudiziali, purchè non si presenti al cospetto del giudice.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

La L. 31 dicembre 2012, n. 247, recante la "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense", all'art. 2, comma 5 stabilisce che sono attività esclusive dell'avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali, mentre al successivo comma 6 aggiunge poi che "fuori dei casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all'attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, è di competenza degli avvocati".

La legge viene a sancire un principio già espresso da questa Corte di legittimità in ordine alla rilevanza, ai fini dell'art. 348 c.p., dell'attività di consulenza legale stragiudiziale.

Si è infatti affermato che "non commette il reato di abusivo esercizio della professione di avvocato il soggetto che rediga una relazione di consulenza, su carta intestata studio legale, in ordine ad un procedimento penale", in quanto la consulenza non rientra tra gli atti tipici per i quali occorre una speciale abilitazione, ma è un'attività relativamente libera, solo strumentalmente connessa con la professione forense (Sez. 6, n. 17921 del 11/03/2003, Gava, Rv. 224959), e sempre che tale attività non venga compiuta con modalità tali, per continuatività, onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato (Sez. U, n. 11545 del 15/12/2011, dep. 2012, Cani, Rv. 251819).

Orbene, nel caso di specie all'imputato era stata attribuita una prestazione isolata che non poteva essere considerata come sintomatica di un'attività svolta in forma professionale sulla base della sola dizione della carta intestata su cui è stato redatto il suo parere.

Poichè, nè dal capo d'imputazione (limitato alla redazione del solo esposto) nè dalla stessa motivazione della sentenza è minimamente ipotizzabile che l'imputato abbia esercitato in modo continuativo, sistematico ed organizzato l'attività di consulenza (essendo del tutto irrilevante che, nei confronti del solo P. la consulenza sia stata duratura o meno), il reato non è configurabile

Di conseguenza, la sentenza, sul punto, va annullata senza rinvio perchè il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste. Così deciso in Roma, il 25 maggio 2017. Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2017

Torna ai risultati | Sfoglia Risultati | Sfoglia Documento | Vedi intero documento | Salva | Stampa |

Chi Siamo | Presentazione | Contenuti | Credits | Catalogo | Lavora con noi | Disclaimer | Gestione cookie |

(©)Copyright 2021 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati.

Sito ottimizzato per Microsoft Internet Explorer v. 8, Firefox v. 12, Chrome v. 20